

NORME PER IL VERSAMENTO ALLE CASSE EDILI DEL CONTRIBUTO PER LA MUTUALIZZAZIONE DEGLI ONERI PER IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA TERRITORIALE DI CUI AGLI ACCORDI DEL 13/7/2006 E 20/9/2006

In merito alle nuove disposizioni relative al rappresentante della sicurezza, siglate il 20 settembre 2006, vi forniamo alcuni chiarimenti sulle modalità applicative del contributo Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale - RLST.

Come noto, le **imprese che occupano fino a 15 dipendenti** nelle quali **non siano stati eletti** o designati i Rappresentanti aziendali alla Sicurezza RLS, sono tenute a versare alla Cassa Edili, un contributo pari allo 0,20% del salario lordo, imponibile Cassa Edili per l'operatività dell'**RLST**.

Ai fini del calcolo occupazionale l'azienda dovrà fare riferimento al numero dei **dipendenti in forza al 30 settembre** di ogni anno.

Se a tale data l'azienda avrà in forza un numero di dipendenti **non superiore a 15**, è tenuta al versamento contributivo RLST, che decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo e fino al 31 dicembre, indipendentemente dal variare del numero di dipendenti stessi. (es. dipendenti in forza al 30/09/06 n. 14, dal 01/01/07 al 31/12/2007 versamento contributo 0,20% RLST).

Nel calcolo del numero dei dipendenti sono compresi gli impiegati, **mentre sono esclusi gli apprendisti.**

L'obbligo contributivo cessa nella sola ipotesi in cui venga eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza aziendale **RLS**, e, in tal caso la decorrenza sarà dall'inizio del mese in cui l'azienda avrà comunicato alla Cassa Edili il nominativo del Rappresentante eletto.

In caso di dimissioni del RLS, se non viene rieletto o designato entro il mese successivo, l'azienda dovrà ripristinare il versamento contributivo da tale ultima data. (es. dimissioni il 15/03/06, non rieletto entro 30/04/06, versamento contributo dal 01/05/06)

Tutte le variazioni inerenti il rappresentante alla Sicurezza aziendale devono essere comunicate alla cassa edili.

Nelle imprese con più di 15 dipendenti, nelle quali non sia stato eletto o designato il Rappresentante alla Sicurezza aziendale, il datore di lavoro potrà chiedere alle parti firmatarie del contratto provinciale di lavoro, un incontro aziendale al fine di valutare l'opportunità di aderire al sistema dei Rappresentanti Territoriali - RLST.

P.S. I nominativi e i recapiti degli RLST sono comunicati alle aziende tramite le rispettive organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.